



*Città di Chioggia*



**SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO**  
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415

Dirigente: dott. Paolo Ardizzon

Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna

Istruttore Tecnico: Marco Bianchi

Istruttore Amministrativo: p.i. Paolo Zennaro

X:\word\Demanio Marittimo\AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ANNO 2016\PARCHEGGI\Villaggio le Tegnue\ATTO AUTORIZZATIVO.doc

N. Reg.

22/2016

Chioggia 22 GIU. 2016

**Oggetto:** L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale 2016 a parcheggio ai sensi dell'art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12.

**Ditta:** Villaggio Le Tegnue S.r.l. - p.i. 03018510275

### IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista

l'istanza prot. 28522 del 14.06.2016 con la quale il sig. Tiozzo Gabriele Caenazzo nato a Chioggia (VE) il 13/08/1972 ed ivi residente viale Pigafetta n. 206, in qualità di rapp.leg. della ditta Villaggio Le Tegnue S.r.l. - con sede in Sottomarina - via Barbarigo n.147 - p.i. 03018510275V, ha chiesto, ai sensi della Delibera di C.C. n. 77/2012, art. 21.1 del Regolamento Demaniale, un'autorizzazione a carattere stagionale per l'utilizzo dell'area in concessione demaniale marittima turistica n. 3 del 13/03/2015 a parcheggio per una superficie complessiva di mq 5.256,90;

Visto:

- la determina dirigenziale n. 2 del 05/01/2016 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Turistico;
- che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003;
- la delibera di CC n. 77/12 di approvazione del Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche - ricreative. Legge Regionale n. 33/02;
- l'Ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- la Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- il Codice della Navigazione e il Regolamento di esecuzione;
- la dichiarazione antimafia dalla quale si evince che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n. 94/09;



- il versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003 effettuato con bolletta n 2268 del 24.03.2016.

#### **A U T O R I Z Z A**

per quanto di competenza, il Sig. Tiozzo Gabriele Caenazzo nato a Chioggia (VE) il 13/08/1972 ed ivi residente viale Pigafetta n. 206, in qualità di rapp.leg. della ditta Villaggio Le Tegnue S.r.l. - con sede in Sottomarina -via Barbarigo n.147 - p.i. 03018510275V, per la stagione 2016 all'utilizzo a parcheggio dell'area in concessione demaniale marittima turistica n. 3 del 13/03/2015 per una superficie complessiva di mq 5.256,90.

L'autorizzazione decadrà automaticamente allo scadere del 15.10.2016 così come previsto nell'art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12.

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni qualsiasi responsabilità o danni arrecati a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente.
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili
- il presente atto non è soggetto a notifica;

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato

**PRESCRIZIONI (art. 21.1 del R.D.)**



# Città di Chioggia

città d'arte

Realizzazione delle aree a parcheggio stagionale e a titolo precario:

1. senza opere, con l'obbligo di rimozione e messa in pristino dello stato dei luoghi al termine della validità dell'autorizzazione;
2. con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l'installazione di manufatti rimovibili di cui all'art. 17 delle NTA del P.P dell'arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con l'obbligo di rimozione al termine della validità dell'autorizzazione. *Nel caso in cui i summenzionati manufatti dovessero permanere in sito per un periodo superiore a 120 giorni gli stessi potranno essere installati solo dopo l'ottenimento dei prescritti pareri e nulla osta di natura ambientale, idrogeologica e/o architettonica.*
3. Nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D .M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3).
4. I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Il Funzionario Delegato  
alle funzioni dirigenziali  
dott. Paolo Spagna

